

Pubblicato il 11/04/2022

N. 00443/2022REG.PROV.COLL.

N. 00158/2019 REG.RIC.

N. 00161/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 158 del 2019, proposto dalla curatela del OMISSIS, in persona del curatore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Genovese, con domicilio digitale come da *pec* da Registri di Giustizia;

contro

- Anas s.p.a., Anas s.p.a.- Direzione generale, Anas s.p.a. - Direzione regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Villareale 6;
- Empedocle s.c.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano e Caterina Piraino, con rispettivi

domicili digitali come da *pec* da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Nunzio Morello 40;

nei confronti

OMISSIS, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2019, proposto dalla OMISSIS e del OMISSIS, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Buscaglia, con domicilio digitale come da *pec* da Registri di Giustizia;

contro

- Anas s.p.a., Anas s.p.a.- Direzione generale, Anas s.p.a - Direzione regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- Empedocle s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano e Caterina Piraino, con rispettivi domicili digitali come da *pec* da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Nunzio Morello 40;

nei confronti

OMISSIS, in persona del legale curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Genovese, con domicilio digitale come da *pec* da Registri di Giustizia;

per la riforma

quanto al ricorso n. 158 del 2019:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione Prima) n. 2302 del 9 novembre 2018;

quanto al ricorso n. 161 del 2019:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione Prima) n. 2302 del 9 novembre 2018;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Anas s.p.a., dell'Anas s.p.a.- Direzione generale e dell'Anas s.p.a Direzione regionale per la Sicilia, nonché della Empedocle s.c.p.a. nell'appello n.r.g. n. 158 del 2019; della Empedocle s.c.p.a. e della curatela del OMISSIS nell'appello n.r.g. 161 del 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1° febbraio 2022, tenutasi da remoto ai sensi del combinato disposto del comma 4 *bis* dell'art. 87 c.p.a. e dell'art. 13 *quater* disp. att. c.p.a., il consigliere Giovanni Ardizzone e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Le odierne appellanti, con distinti gravami, impugnano la sentenza n. 2302 del 9 novembre 2018, emessa in esito al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, proposto innanzi al Tribunale Amministrativo per la Sicilia, iscritto al n.r.g. 609/2015, dalle società *in bonis* OMISSIS & C. s.a.s. e OMISSIS s.r.l.

Al fine di una rapida comprensione va precisato che:

- nel corso del giudizio di primo grado, essendo intervenuto il fallimento della prima, si è costituita la OMISSIS;

- nelle more del presente grado di giudizio, è intervenuto anche il fallimento della OMISSIS s.r.l., e, pertanto, con memoria del 26 febbraio 2020 si è costituita, con nuovo procuratore, la curatela del Fallimento Racalmutto Carburanti s.r.l., autorizzata a proseguire il giudizio n.r.g. 158/2019, giusto provvedimento del G.D. al Fallimento del 13 febbraio 2020.

Le originare ricorrenti, società *in bonis*, avevano proposto ricorso per chiedere:

l'accertamento e la declaratoria:

- dell'obbligo degli Enti resistenti a provvedere alla restituzione alla ricorrente Società OMISSIS & C. S.a.s. dei fondi occupati *sine titulo*, previo il loro ripristino, ovvero in alternativa a detto obbligo restitutorio, all'acquisizione sanante degli stessi fondi, ai sensi e per l'effetto dell'art. 42 *bis* del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- del diritto della ricorrente OMISSIS s.r.l. al ristoro integrale dei danni complessivamente patiti e *patiendi* a seguito dell'occupazione illegittima dei fondi di cui trattasi e, nell'insieme, riconducibili al procedimento di espropriazione per pubblica utilità, illegittimamente intrapreso e non concluso tempestivamente e, conseguentemente

la condanna degli Enti resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, a provvedere:

- alla restituzione dei fondi, occupati *sine titulo*, alla ricorrente Società OMISSIS & C. s.a.s., previo il ripristino, ovvero in alternativa a detto obbligo restitutorio, all'acquisizione sanante degli stessi fondi, ai sensi e per l'effetto dell'art. 42 *bis* del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- al ristoro integrale dei danni complessivamente patiti e *patiendi* dalla ricorrente OMISSIS s.r.l. a seguito dell'occupazione illegittima dei fondi di cui trattasi e, nell'insieme, riconducibili al procedimento di espropriazione per pubblica utilità, illegittimamente intrapreso e non concluso tempestivamente,

ed occorrendo la declaratoria di nullità e/ o inefficacia e/ o l'annullamento:

- del decreto di espropriazione dei fondi di proprietà della ricorrente Società OMISSIS & C. s.a.s. prot. n. 2065 del 9 giugno 2014, notificato il 3 dicembre 2014;
 - del decreto di espropriazione dei fondi di proprietà della ricorrente Società OMISSIS & C. s.a.s. prot. n. 2509 del 28 agosto 2014, notificato il 3 dicembre 2014
- Fatte queste premesse si richiamano i fatti come riportati nell'impugnata sentenza:

«le due società ricorrenti (società OMISSIS & C s.a.s. in bonis e OMISSIS s.r.l.) hanno esposto:

- che la Società OMISSIS & C. s.a.s. è proprietaria dei fondi siti in Racalmuto nella contrada Zaccanello ed individuati catastalmente al foglio n. 63, partt. nn. 378, 366, 633, 632, 617, 230, 591, 592, 593, 594, 651 ove svolge da oltre trent'anni le attività ricettive ed alberghiere descritte nell'allegata perizia;*
- che su detti fondi, classificati urbanisticamente come area edificabile e ricompresi nella Zona industriale del Comune di Racalmuto, insistono i beni immobili di proprietà della stessa ricorrente adibiti a stazione di servizio agli utenti della strada con annesso distributore di carburanti ESSO; albergo tre stelle denominato "Hamilton Hotel"; sala convegni; ristorante e bar tavola calda; rivendita autorizzata di tabacchi; esercizio commerciale di rivendita di varia merceologia, prodotti tipici, souvenir; nonché due edifici rurali contraddistinti catastalmente dalle partt. nn. 39 e 40;*
- che le suddette attività commerciali sono gestite dall'altra ricorrente, OMISSIS S.r.l.;*
- che con delibera del C.I.P.E. n. 156 del 2 dicembre 2005 veniva approvato il progetto definitivo dei 'tavoli di adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 di Porto Empedocle — tratto dal Km 9+800 al Km 44+400" e, contestualmente, dichiarata la pubblica utilità delle opere di cui trattasi;*
- che in forza della stessa delibera l'ANAS S.p.A. veniva designata quale soggetto aggiudicatore ai sensi del d. lgs. n. 190/2002;*
- che detti lavori venivano aggiudicati all'Empedocle S.c.p.a., individuata in forza del contratto di affidamento stipulato inter partes il 27.05.2008 quale contraente generale incaricato dell'esecuzione dell'opera, cui veniva affidato il compimento degli atti di esproprio;*
- con decreti nn. 08 del 10.03.2009 e 154 dell'01.02.2010 l'Empedocle S.c.p.a., nella qualità di contraente generale, autorizzava l'occupazione anticipata dei terreni di proprietà della Società OMISSIS & C. S.a.s. (su cui insistono le attività commerciali gestite dalla OMISSIS Srl) "in pendenza dell'emissione del decreto di esproprio fino al 02/12/2010";*

- che con lo stesso provvedimento veniva espressamente prescritto che "il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di efficacia della pubblica utilità".

- che con successivo decreto, prot. n. 566, del 06.10.2010 l'Empedocle S.c.p.a disponeva la proroga dei termini dell'occupazione d'urgenza come sopra disposta sino "alla data di scadenza della pubblica utilità, efficace fino al 03.10.2012".

- che successivamente, eseguita l'immissione in possesso delle aree come sopra individuate, l'Empedocle S.c.p.a. avviava i lavori di realizzazione delle opere di cui trattasi la cui concreta esecuzione comportava l'irreversibile trasformazione di buona parte dei fondi di proprietà della Società ricorrente.

Nelle more del procedimento ablatorio come sopra intrapreso il termine di validità, legittimità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sarebbe definitivamente scaduto in data 20.07.2013, così come attestato dal CIPE, Autorità Espropriante, con nota, prot. n. 4937 del 19.11.2014.

Nonostante ciò, in data 03.12.2014 l'Empedocle s.c.p.a. ha notificato i decreti di esproprio impugnati, adottati quando oramai la predetta dichiarazione di pubblica utilità risultava ampiamente scaduta, di modo che l'esproprio così eseguito dovrebbe necessariamente intendersi come inutiliter datum.

Avverso l'indennità di espropriazione quantificata in seno agli stessi decreti ed ai fini della determinazione giudiziale della stessa, la ricorrente OMISSIS & C. S.a.s. proponeva cautelativamente opposizione alla stima ex artt. 54 d.P.R. n. 327/2011 e 29 d. lgs. n. 150/2011 avanti la Corte di Appello di Palermo per il tramite di atto notificato il 30.12.2015. Ad oggi le aree di proprietà della ricorrente risultano illegittimamente occupate, irreversibilmente trasformate, nonché costantemente utilizzate dall'Ente espropriante sine titulo, nella generale insussistenza del benché minimo titolo idoneo a legittimare l'espropriazione come sopra negligenemente disposta e mantenuta nonostante l'intervenuta scadenza del termine della dichiarazione di pubblica utilità.

E soprattutto nella carenza assoluta di un provvedimento minimamente valido sul piano dell'effetto traslativo della proprietà dei fondi occupati ed efficace sotto il profilo dell'indennità definitiva di esproprio, in effetti rimasta del tutto inesitata.

1.2. Il gravame è affidato a un unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce: “violazione dei termini di validità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità - violazione dell'art. 42 della costituzione e dell'art. 2043 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001; n. 327; violazione dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; violazione dei principi che governano il giusto procedimento espropriativo; violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta”».

2. Il T.a.r., con la gravata sentenza, richiamata la disciplina applicabile alla fattispecie e gli atti presupposti ai contestati decreti di esproprio, ha statuito come *«il termine di 7 anni decorrente dal 04/10/2007 (termine iniziale di efficacia della delibera CIPE n. 156/05 del 02.12.2005 e, dunque, della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera) andava a scadere nella data del 04/10/2014; e poiché i decreti di esproprio sono stati emanati il 09.06.2014 (prot. n. 2065) e il 28.08.2014 (prot. n. 2509) e dunque entro il termine di scadenza finale del procedimento espropriativo, deve concludersi che essi sono stati legittimamente adottati nel rispetto dei termini di legge»*. Pertanto ha respinto il ricorso e compensato le spese del giudizio.

3. La curatela del Fallimento della OMISSIS s.r.l., con la memoria del 26 febbraio 2020, si è costituita nel presente giudizio, con nuovo procuratore, per subentrare nella posizione dell'appellante società *in bonis*, che ha proposto il ricorso in appello n. r.g. 158 del 2019 affidandolo a un primo motivo con il quale censura la sentenza per erroneità e insufficienza della motivazione, per travisamento dei presupposti ed errato inquadramento giuridico della situazione di fatto, nonché per illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Secondo l'appellante, il Giudice di *prime cure* avrebbe applicato erroneamente i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003 secondo cui l'individuazione delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale deve necessariamente subordinarsi alla redazione

di apposito programma stilato con il concorso delle Regioni territorialmente interessate. Secondo l'appellante la dichiarazione di pubblica utilità dovrebbe farsi decorrere dall'Accordo di Programma Quadro Trasporto Stradale del 28 dicembre 2006 che esplicitamente prevede il finanziamento integrale e definitivo del progetto dei lavori di *“adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 di Porto Empedocle nel tratto dal km 9 + 800 al Km 44 + 400”* e non dall'atto aggiuntivo del 4 ottobre 2007, come ha ritenuto dal Giudice di *prime cure*. Dalla dedotta decorrenza del 28 dicembre 2006 deriverebbe che il decreto di esproprio del 9 giugno 2014 sarebbe stato adottato ben oltre i sette anni determinandosi, per tale ragione, l'illegittimità dell'intera procedura espropriativa. Lamenta che i decreti di esproprio del 9 giugno 2014 sarebbero stati notificati mesi dopo (il 3 dicembre 2014) e che la comunicazione di accompagnamento di detti decreti risulterebbe priva di data e di numero identificativo. Il T.a.r. avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alle istanze istruttorie dirette ad ordinare agli Enti la produzione in giudizio dei documenti concernenti la procedura espropriativa e, in particolare, del *«registro di protocollo su cui risultano annotati i decreti di esproprio impugnati»*.

L'appellante con un secondo motivo lamenta la *«erroneità, sviamento e insufficienza della motivazione della sentenza appellata; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; violazione dell'art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia»*, atteso che il Giudicante non avrebbe giustificato per quale ragione il *dies a quo* debba farsi decorre dal 4 ottobre 2007 piuttosto che dall'Accordo di programma quadro del 28 dicembre 2006. Il T.a.r., secondo l'appellante, avrebbe trascurato che il progetto definitivo dei lavori risultava già previsto non solo nell'Accordo di Programma Quadro del 2006 ma anche in quelli precedenti del 2001 e del 2003. Il Giudice avrebbe omesso ogni statuizione in ordine alle dedotte contestazioni relative alla errata procedura espropriativa e ai conseguenti danni, tali da *«causarne il fallimento della società»*. Insiste nella richiesta di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima.

4. La curatela del Fallimento della OMISSIS & C Esercizio del Commercio s.a.s., ha proposto autonomo ricorso in appello, iscritto al n. r.g. 161 del 2019, riproponendo sostanzialmente le censure articolate dalla OMISSIS s.r.l. sopra richiamate. Insiste nella richiesta di restituzione del bene espropriato, previo ripristino, o in alternativa, che venga disposta l'acquisizione sanante degli stessi fondi, ai sensi e per l'effetto dell'art. 42 *bis* del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, con il ristoro di tutti i danni.

5. La Empedocle s.c.p.a. si costituisce in entrambi i giudizi, con apposite memorie del 18 aprile 2019:

La stessa Empedocle s.p.a. (già s.c.p.a.), in data 29 dicembre 2021, deposita memorie *ex art. 73* del c.p.a. per resistere alle argomentazioni dedotte con i rispettivi gravami. Chiede la riunione dei due ricorsi e il rigetto delle istanze delle appellanti.

6. La curatela del Fallimento della OMISSIS & C Esercizio del Commercio s.a.s., nell'ambito del giudizio n.r.g. 161/2019, ha depositato una memoria di replica per contestare quanto asserito dalla Empedocle s.c.p.a. in particolare, relativamente alla tempestiva adozione, nel rispetto del termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui trattasi, dei decreti di esproprio.

7. L'Anas s.p.a. e Anas s.p.a.- Direzione Regionale per la Sicilia, costituitasi formalmente, con atto di mero stile del 22 febbraio 2019, solo nel giudizio n. r.g. 158/2019, ha depositato una memoria difensiva in data 28 dicembre 2021, eccependo il difetto di legittimazione passiva di Anas s.p.a. posto che, ai sensi dell'art. 31 del capitolato d'appalto, al contraente generale, *ex art. 6*, comma 8 del d.P.R. n. 327/2001, è stato l'esercizio del potere espropriativo e delle occorrenti procedure tecniche, amministrative e finanziarie. Ha chiesto la riunione dei due giudizi e il rigetto di entrambi i ricorsi.

8. La curatela del OMISSIS, quale controinteressata, già costituita nel giudizio n. r.g. 161 del 2019, in data 25 gennaio ha depositato istanza di passaggio in decisione.

9. La medesima curatela della OMISSIS, quale appellante, nel giudizio dalla stessa proposto, n. r.g. 158 del 2019, in data 7 gennaio 2019, ha depositato apposita dichiarazione di interesse alla decisione e, in data 25 gennaio 2022, istanza di passaggio in decisione, manifestando la non opposizione alla istanza di riunione con il giudizio n. r.g. 161 del 2019.

10. Analogamente la curatela del Fallimento della OMISSIS & C Esercizio del Commercio, appellante nel giudizio n. r.g. 161 del 2019, in data 25 gennaio 2022, ha depositato una propria istanza di passaggio in decisione.

11. All'udienza del 1° febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

12. In *limine litis*, va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 96 c.p.a., dell'appello n.r.g. 161/2019 all'appello n.r.g. 158/2019, in quanto proposti avverso la medesima sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione Prima, n. 2302/2018.

13. Il Collegio, in primo luogo, ritiene di potere prescindere dalle questioni di rito, attinenti sia la genericità delle censure sia l'eccepito difetto di legittimazione passiva dedotto dall'Anas, in ragione dell'assoluta infondatezza del ricorso.

Il Collegio rileva, nel merito, che entrambi i gravami si fondano sostanzialmente su analoghe censure che muovono dall'identico presupposto che i decreti con i quali è stata disposta l'espropriazione definitiva sono stati adottati oltre i termini di validità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

13.1. Giova, all'intellegibilità della controversia, una sintetica ricognizione fattuale:
- con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (d'ora in poi, "CIPE") n. 156 del 2 dicembre 2015, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Serie generale - n. 196 del 24 agosto 2006, è stato approvato, «anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità», il progetto definitivo dell'«Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A 19: adeguamento a quattro corsie della S.S. 640, tratto km 9 + 800 al km 44+ 400»;

- in forza della stessa delibera, l'Anas s.p.a. è stata designata quale soggetto aggiudicatore ai sensi del d.lgs. n. 190/2002;
- i lavori sono stati aggiudicati all'Empedocle s.c.p.a., individuata in forza del contratto di affidamento del 27 maggio 2008, quale contraente generale incaricato dell'esecuzione dell'opera, cui è stato affidato il compimento degli atti di esproprio;
- la Empedocle s.c.p.a., con decreti nn. 8 del 10 marzo 2009 (*rectius* n. 30 del 22 settembre 2009) e 154 del 1° febbraio 2010, nella qualità di contraente generale, ha autorizzato l'occupazione anticipata dei terreni di proprietà della Società OMISSIS & c s.a.s. (su cui insistono le attività commerciali gestite dalla OMISSIS s.r.l.) *«in pendenza dell'emissione del decreto di esproprio fino al 2 dicembre 2010»*;
- nei citati decreto di occupazione anticipata è espressamente prescritto che *«il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di efficacia di pubblica utilità»*;
- con successivo decreto, prot. n. 566 del 6 ottobre 2010, l'Empedocle s.c.p.a. ha disposto la proroga dei termini dell'occupazione d'urgenza come sopra disposta sino *«alla data di scadenza della pubblica utilità, efficacie fino al 3 ottobre 2012»*;
- l'Empedocle s.c.p.a., eseguita l'immissione in possesso delle aree, ha avviato i lavori di realizzazione delle opere con l'irreversibile trasformazione di buona parte dei fondi in parola;
- l'Empedocle s.c.p.a. provvedeva, quindi ad emettere i decreti definitivi di esproprio n. 2065 del 9 giugno 2014 e il n. 2509 del 28 agosto 2014, notificati alla OMISSIS & C s.a.s. in data 1 dicembre 2014;
- avverso l'indennità di espropriazione quantificata in seno ai decreti la società *in bonis* OMISSIS & C s.a.s. ha proposto opposizione alla stima avanti alla Corte di Appello di Palermo.

13.2. Il Collegio, per quanto concerne la contestata individuazione della data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del comma 2, lett. *d*) dell'art.

88 del c.p.a., intende conformarsi alla sentenza di questo Cgars n. 1017/2019 del 4 dicembre 2019, adottata in esito all'esame di un'analogha vicenda:

«Al riguardo va evidenziato che la delibera CIPE n. 156/2005 del 2.12.2005 con cui è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per l'adeguamento a quattro corsie della SS640- tratto dal Km 9+800 al km.44+400- anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, al punto 3.1.riporta “ l'efficacia della presente delibera resta subordinata alla stipula di atto integrativo con la Regione Siciliana che includa esplicitamente l'opera in esame tra le infrastrutture oggetto dell'intesa generale quadro come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003” Dalla lettura degli atti di causa risulta che le opere oggetto del giudizio sono espressamente contemplate nel primo atto aggiuntivo alla Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Siciliana del 4/10/2007.

Si legge infatti all'art. 2 del predetto accordo che: “1. Nell'elenco degli interventi che costituiscono le "infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l'interesse regionale- di cui alla Intesa Generale Quadro I fase sottoscritta tra il Governo e la Regione Siciliana il 14 ottobre 2003, sono inserite ...le opere necessarie all'adeguamento a quattro corsie deva SS 640- itinerario Agrigento-Caltanissetta A19” [...]. L'opera per cui è giudizio è stata dunque “espressamente contemplata” dal I° Atto aggiuntivo alla Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Siciliana del 04/10/2007, sicché il termine iniziale di efficacia della delibera CIPE e, con essa, della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ha cominciato a decorrere da detta data. Conseguentemente la dichiarazione di pubblica utilità, secondo la normativa vigente ratione temporis (art. 13, comma 4, del T.U.E) avrebbe dovuto scadere decorso il termine di 5 anni, e dunque il 04.10.2012, termine che, per effetto della modifica della legge n. 106 del 12 luglio 2011, è stato portato ad anni 7. Per la richiamata applicazione della l. n. 106/2011, è di tutta evidenza la piena legittimità della procedura espropriativa culminata nel ripetuto decreto di esproprio prot. n. 2509 del 28/08/2014, essendo stato tale atto indiscutibilmente emanato entro il termine previsto dalla normativa in materia».

13.3. Il Collegio osserva che le appellanti, quale argomento di prova a sostegno della dedotta illegittimità dei decreti di esproprio, intenderebbero valorizzare la nota del CIPE prot. n. 4937 del 19 novembre 2014 ove erroneamente si afferma che *«il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità relativo alla realizzazione dell'opera sopra citata è scaduto il 20 luglio 2013»*, atteso che l'efficacia della delibera CIPE n. 156 del 2 dicembre 2005, viene ricondotta alla data della sua registrazione da parte della Corte dei Conti avvenuta il 20 luglio 2006. Tale argomentazione appare recessiva rispetto al chiaro tenore del comma 4 *bis* dell'art. 166 del d.lgs. 163/2006, aggiunto dall'art. 4 comma 2, lett. *s*) del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, secondo cui *«il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso»*. È proprio la delibera CIPE n. 156 del 2005, infatti, a posticipare l'inizio della decorrenza dell'efficacia, a un momento diverso da quello della sua approvazione o registrazione: tra le "clausole finali", al punto 3.1. è previsto espressamente che *«l'efficacia della presente delibera resta subordinata alla stipula di atto integrativo con la Regione siciliana che includa esplicitamente l'opera in esame tra le infrastrutture oggetto dell'Intesa generale quadro, così come previsto dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003»*. A questo punto, occorre ribadire che tale atto integrativo, a cui restava subordinata l'efficacia della delibera CIPE, risulta stipulato tra il Governo e la Regione siciliana il 4 ottobre 2007, data da cui inizia a decorrere il termine dei sette anni previsto dal comma 4 *bis* dell'art. 166 del d.lgs. 163/2006. Pertanto gli impugnati decreti n. 2065 del 9 giugno 2014 e n. 2509 del 28 agosto 2014, essendo stati adottati prima del 4 ottobre 2014, data di scadenza dei sette anni, appaiono legittimi.

13.4. Per completezza il Collegio rileva che, al di là dell'ammissibilità della censura, come correttamente evidenziato dalla società Empedocle, i decreti di esproprio, muniti di data e protocollo, risultano ritualmente notificati alla OMISSIS &

C, «*d'altra parte, lo stesso effetto traslativo della proprietà del bene alla pubblica amministrazione si verifica alla data dell'adozione del decreto di esproprio, indipendentemente dalla sua successiva notificazione, perché il decreto medesimo non ha natura recettizia*» (Cons. di Stato, Sez. Quarta, 19 ottobre 2021, n. 7004).

Questo Consesso evidenzia, infine, che nelle premesse della deliberazione del CIPE n. 156 del 2 dicembre 2005 si dà atto «*della sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni*». L'impianto motivazionale della sentenza, diversamente da quanto assertivamente lamentato dalle appellanti, dunque, appare assunto in coerenza con i detti principi, nei termini espressamente indicati nella deliberazione CIPE n. 156/2005.

In conclusione il Collegio rileva che ogni altra censura, peraltro genericamente dedotta, appare infondata, poiché, per le ragioni sopra esposte, la sentenza è sorretta da adeguata e congrua motivazione.

Ne consegue che anche le ulteriori domande di ordine restitutorio e risarcitorio debbono ritenersi parimenti infondate.

Per i suesposti motivi, previa riunione, entrambi i ricorsi in appello vanno respinti. Le spese seguono la soccombenza e debbono essere liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 158/2019 e sull'appello n.r.g. 161/2019, previa loro riunione, li respinge e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.

Condanna le appellanti al pagamento, in solido, delle spese processuali dei giudizi riuniti nel presente grado, che determina complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre spese generali e accessori di legge, in ragione di € 2.500,00 (duemila/500) a favore di ciascuna delle parti appellate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con sede in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2022, tenutasi da remoto ed in modalità telematica, con la contemporanea e continuativa presenza dei seguenti magistrati:

Raffaele Prosperi, Presidente FF

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere, Estensore

Antonino Caleca, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Ardizzone

IL PRESIDENTE
Raffaele Prosperi

IL SEGRETARIO